



Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) , CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **gennaio** a partire dalle ore **ventuno** e minuti **zero**, in presenza nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, al momento della trattazione del presente punto nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BORGESA Fabrizio - Sindaco	Sì
2. PIPINO Alessandra - Consigliere	No
3. BONAUDO Diego - Consigliere	Sì
4. BORELLO Alberto - Vice Sindaco	Sì
5. PICCOLI Laura - Consigliere	Sì
6. BRUNO Giampaolo - Consigliere	Sì
7. REGE MORET Susanna - Consigliere	Sì
8. BOTTA Gabriella - Consigliere	No
9. CANTORE Riccardo - Consigliere	Sì
10. LEUZZI Alessia - Consigliere	Sì
11. PUGLIESE Loris - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il **Sindaco Sig. BORGESA Fabrizio**

Partecipa alla seduta il **Segretario Livio SIGOT**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. Si procede in continuazione alla trattazione dei diversi punti all'Odg.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) , CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che la medesima legge 27/12/2019, n.160, dispone altresì, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n.160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO il decreto MEF del 7 luglio 2023 con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art.1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 e dato atto che il decreto prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024;

VISTO il successivo D.L. 29/09/2023, n.132, convertito, con modificazioni, in legge 27/11/2023, n.170, che all'art.6-ter "Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali", comma 1, dispone:
1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

RICHIAMATA la propria deliberazione n.23 del 14/05/2020, con cui è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta municipale propria (IMU) come prevista dall'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 è stato differito al 15/03/2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

VISTA la deliberazione C.C. n. 4 del 16/02/2023 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2023 le aliquote della nuova IMU;

RITENUTO opportuno e necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU in vigore nell'anno 2023, come di seguito riepilogate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale – Compresi quelli di categoria D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D - Esclusi quelli rurali strumentali in categoria D/10	10 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10 per mille
Aree fabbricabili	10 per mille
Abitazioni messe a disposizione di progetti di accoglienza profughi e rifugiati attivati dallo SPAR della Prefettura di Torino	8,6 per mille
Abitazioni concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo di parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1- A8- A9 con aliquota 5,60 per ,mille a condizione che: • il comodante risieda nello stesso Comune; • il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza ubicata nel medesimo Comune non classificata in cat. A/1-A/8/-A/9; • il contratto di comodato deve essere registrato
Terreni agricoli	ESENTI perchè Comune montano.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTO il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

FAVOREVOLI n. 7

ASTENUTI n. 3 (Cantore Leuzzi Pugliese)

DELIBERA

1. DI DETERMINARE le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l'anno 2024 riconfermando le aliquote 2023, come risulta dal seguente prospetto:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale – Compresi quelli di categoria D/10	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D - Esclusi quelli rurali strumentali in categoria D/10	10 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10 per mille
Aree fabbricabili	10 per mille
Abitazioni messe a disposizione di progetti di accoglienza profughi e rifugiati attivati dallo SPAR della Prefettura di Torino	8,6 per mille
Abitazioni concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo di parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1- A8- A9 con aliquota 5,60 per ,mille a condizione che: • il comodante risieda nello stesso Comune; • il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza ubicata nel medesimo Comune non classificata in cat. A/1-A/8/-A/9; • il contratto di comodato deve essere registrato
Terreni agricoli	ESENTI perchè Comune montano.

2. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE palese, con 7 favorevoli e 3 astenuti (Cantore Leuzzi
Pugliese)

DELIBERA

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
BORGESA Fabrizio

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Livio SIGOT
